

STATUTO DELL'ENTE PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTEFALTERONA E CAMPIGNA

TITOLO I°: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Natura Giuridica

1. L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Pratovecchio (AR).
3. All'Ente Parco si applicano la disposizione di cui alla legge 20 marzo 1975, n° 70 e ed è inserito sulla tabella IV assegnata alla medesima legge.

Articolo 2 - Competenza territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi. Sul territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione (o le regioni) e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. istitutivo dell'Ente del 12/07/1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 186 del 10/08/1993.
2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Articolo 3 - Finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:
 - a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;
 - b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse

naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, e protettivo, la copertura vegetale;

c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;

d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

2. L'Ente Parco assume inoltre tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:

a) ripristinare le aree marginali mediante ricostruzioni e difesa degli equilibri ecologici;

b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale;

c) promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

3. Oltre alle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco e delle Comunità Montane qualora delegata ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della Legge 97/94, dai rispettivi Comuni membri, per la realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel piano del Parco relativi alle categorie riportate all'art. 7, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, e precisamente:

a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitativi rurali;

c) realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali (agro-silvo-pastorali);

e) promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;

f) interventi nel settore dell'agriturismo;

g) svolgimento di attività sportive compatibili;

h) realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Articolo 4 - Nome e simbolo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.
3. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

TITOLO II^o: ORGANI DELL'ENTE PARCO

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) La Giunta Esecutiva
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) La Comunità del Parco.
2. Gli Organi dell'ente Parco durano in carica 5 anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Articolo 6 - Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione (o i Presidenti delle Regioni interessate) e dura in carica 5 anni rinnovabili una sola volta.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dei regolamenti e dal presente statuto.

4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) a promuovere le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.

5. Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del Direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.

6. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n° 47, in quanto compatibile, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

7. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con scadenza annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva:

- a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- b) assegna al Direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al Bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.

8. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

9. Al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 1, c. 3 del DPR n.73 del 16.4.2013 il Presidente esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'art 1, comma 1 del DPR n.73 del 16.4.2013; dura in carica cinque anni, rinnovabili per ciascun membro una sola volta.

2. In caso di dimissione o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo nomina del membro sostituito.

3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

5. Qualora siano designati membri della Comunità del Parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del Parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

Articolo 8 - Prima adunanza del Consiglio Direttivo

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, successiva alla nomina del Consiglio Direttivo nella sua interezza o nella sua maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste degli art. 10 e 11 del presente Statuto.

Articolo 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - c) per deliberazione della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno nei mesi di marzo, luglio e novembre ed in seduta straordinaria ogni volta la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 gg dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti la Giunta Esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente parco e consegnato ai membri del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
 - a) almeno 8 gg prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già descritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso

per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, a mezzo telegramma.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco

Articolo 10 - Numero legale per la validità delle sedute del C.D.

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente: in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;

b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.

4. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

Articolo 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del C.D.

1. Il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Articolo 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, inoltre, delinea l'attività

complessiva dell'ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice-Presidente e una Giunta Esecutiva formata da tre componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente. L'elezione del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18.

3. La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:

a) elabora lo Statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione;

b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva;

c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;

d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;

e) delibera la proposta di pianta organica e ogni sua revisione;

f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;

g) adotta il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n° 394;

h) predispone il Piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n° 394;

i) esprime parere vincolante sul Piano Triennale economico e sociale di cui all'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, elaborato dalla Comunità del Parco;

l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;

m) ratifica, entro i 60 gg successivi alla loro adozione, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva;

n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Articolo 13 - Verbalizzazione, pubblicizzazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza da chi presiede l'adunanza, dal Direttore del Parco e dal dipendente dell'Ente incaricato della verbalizzazione.

2. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n° 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro 20 gg dalla loro adozione per 15 gg consecutivi e , fatti salvi i termini di cui all'art. 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

4. Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

5. Le delibere di adozione o modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete nei seguenti casi:

a) qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;

b) qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Articolo 15- Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente del Parco è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri a maggioranza assoluta ed a votazione palese.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.

3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice-Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti;

4. Il Vice-Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Articolo 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenze

1. La Giunta Esecutiva è così composta:

a) Il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;

- b) il Vice-Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
- c) un componente eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri in carica.

2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

Alla Giunta compete:

- a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - b) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) l'adozione di tutti quegli atti che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo;
 - d) l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
3. Di ciascuna deliberazione della Giunta è data comunicazione a tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Elezione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza, dopo l'elezione del Vice-Presidente, con le modalità previste dal presente articolo. L'elezione della Giunta Esecutiva avviene in seduta pubblica ed a votazione palese estesa a due nominativi.

2. Per l'elezione del componente elettivo della Giunta Esecutiva è necessario che lo stesso ottenga la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui non si sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma, le votazioni si ripetono con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti.

4. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva, con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro 10 gg.

Articolo 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro 10 gg qualora ne facciano richiesta almeno due componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno 3 gg prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a 24 ore.

2. Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice-Presidente.

Articolo 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vice-Presidente
3. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I membri della Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

Articolo 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Articolo 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli articoli 16 e 17.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
3. In caso di *vacatio* funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, e. 10, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici.

Articolo 23 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni di Poppi, Stia, Pratovecchio, Bibbiena, Chiusi della Verna, San Godenzo, Londa, S.Sofia, Premilcuore, Tredozio, Portico e San Benedetto e Bagno di Romagna, dai Presidenti della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana; dai Presidenti della Provincia di Forlì- Cesena, della Provincia di Arezzo e della Provincia di Firenze; e dai Presidenti delle Comunità Montane territorialmente interessate.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente e di riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.

Articolo 24 - Comunità del Parco: funzioni

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
 - a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco secondo i criteri previsti all'Art. 1 del DPR 73/2013. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di due nominativi;

b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione e vigila sulla sua attuazione;

c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;

d) esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco;

e) esprime parere obbligatorio in merito al piano del Parco;

f) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;

g) adotta il regolamento di organizzazione.

Articolo 25 - Indennità e gettoni di presenza

1. Al Presidente dell'Ente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché ai componenti il Comitato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 394/91, spettano, oltre ai rimborsi spesa previsti dalla legge per i dipendenti pubblici, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente.

2. Ai sensi dell'Art. 1, c. 5 del D.P.R. 73/2013, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, non sono corrisposti gettoni di presenza.

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza la cui entità e misura è stabilita dalle normative vigenti.

TITOLO III⁰ - ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 26 - Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, integralmente qui trascritte, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- b) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
- c) adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
- d) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
- e) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi.

3. Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente Parco, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.

Articolo 27 - Personale

1. Il Personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla Pianta Organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tal ambito le funzioni di vice-direttore sono affidate al funzionario di grado più elevato.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni degli articoli 56 e 57 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n°29 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato nell'esercizio di tale funzione il contingente del Corpo medesimo è sottoposto funzionalmente al Direttore.
5. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente, su proposta del Direttore, può conferire poteri di sorveglianza, a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente – previa accettazione di questi ultimi - in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. Le relative prestazioni non sono onerose per l'Ente, salvo che non comportino l'effettuazione di lavoro eccedente l'orario di servizio che la luogo al connesso trattamento economico.
6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
7. In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell'Ente a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall'Ente Parco, il Consiglio Direttivo può nominare appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre membri, o avvalersi di consulenti. Ai componenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi consigli o ordini professionali.

Articolo 28 - Corsi di formazione professionale

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione ai termini dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

Articolo 29 - Azioni di tutela

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente, e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

TITOLO IV° - STRUMENTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

Articolo 30 - Regolamento del Parco

1. Il Consiglio Direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il Regolamento del Parco è approvato dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione sentita la consulta e previo parere degli Enti locali interessati e da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta.

2. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni dal regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

3. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 31 - Piano per il Parco

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco predisponde il piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che viene inviato alla Regione per essere adottato sentiti gli Enti Locali interessati.

2. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede della Regione: in tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

3. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 3. la Regione di pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. In caso di mancata approvazione del Piano si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. Il piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
7. Il piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini ufficiali della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.
8. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 32 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 , n. 394.

Articolo 33 - Piano pluriennale economico e sociale

1. La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
2. Il piano pluriennale economico e sociale è adottato dalla Regione ed approvato nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. I contenuti del piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. In caso di contrasto tra comunità del Parco, Ente Parco e Regione, la questione del piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministero dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
5. Il Piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 34 - Acquisti, espropriazione ed indennizzi

1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.
2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica, e altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principali equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'art. 15 , comma 2 , della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Il regolamento di cui all'articolo 30 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del documento.

Articolo 35 - Entrate dell'Ente

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b) i contributi delle Regioni e degli Enti territorialmente interessati al territorio del Parco;
 - c) i contributi di altri Enti pubblici;
 - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512. e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - l) ogni altro provento acquisto in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Articolo 36 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco, in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta Esecutiva.

Articolo 37 - Aree contigue

1. Al fine di garantire adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con la Regione per la individuazione e la definizione di aree contigue al parco di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'Ente Parco partecipa altresì con la Regione e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue cui al comma 1.

TITOLO V° - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 38 - Caratteristiche della partecipazione

1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione.

2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Articolo 39 - Consultazione

1. L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

Articolo 40 - Istanze, petizioni e proposte

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.

2. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni la proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.

3. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.

4. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

5. Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richiesta per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.

6. Modalità e termini per la modulazione di istanza, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 38.

Articolo 41 - Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e delle Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti, e dal presente Statuto.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore provvede che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuto pubblicazione.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
6. La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

TITOLO VI⁰ - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 42 - Modalità di revisione

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3.

2. Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con le Regioni .